

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
GRATUITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PAVIA**

(Allegato alla Deliberazione del Consiglio Camerale n. del)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (d'ora in poi Camera).

Art. 2 – Definizioni

1. Il patrocinio rappresenta un'attestazione di sostegno morale che la Camera, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di supporto degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale, concede ad iniziative significative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie e che abbiano una ricaduta positiva sullo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale.
2. Per "iniziativa" si intende un'attività organizzata da terzi quale, ad esempio, un evento, un convegno, una mostra, un'opera a stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all'iniziativa o ai gruppi di iniziative (ad esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi) per cui è richiesto e solo per il periodo corrispondente ai medesimi.

Art. 3 - Criteri per la concessione

1. Il patrocinio è concesso tenendo conto dei seguenti criteri:
 - coerenza tra l'iniziativa e le finalità istituzionali della Camera, con riferimento sia agli ambiti consolidati di attività che alle potenzialità di diffusione di un'immagine positiva dell'Ente;

- rilevanza dell'iniziativa per il territorio pavese e, in particolare, per il sistema delle imprese;
 - carattere pubblico dell'iniziativa, che deve essere aperta e accessibile.
2. Non possono beneficiare del patrocinio:
- le iniziative di carattere politico;
 - le iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati.

Art. 4 – Beneficiari del patrocinio

Il patrocinio della Camera può essere concesso ad enti pubblici, associazioni imprenditoriali e di consumatori, altre associazioni e istituzioni nonché soggetti privati che diano garanzia di correttezza e di validità dell'iniziativa.

Art. 5 – Richiesta di concessione

1. Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio deve presentare apposita richiesta, tramite fax o pec istituzionale, compilando il relativo modulo scaricabile dal sito web dell'Ente, indicando l'oggetto, le finalità, il programma nonché tutte le ulteriori informazioni richieste, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.
2. Qualora tale termine non venga rispettato, la Camera si riserva di non prendere in considerazione la richiesta.

Art. 6 – Modalità di concessione

1. Il patrocinio viene concesso dal Presidente della Camera, entro 15 giorni dalla data di arrivo della richiesta alla Camera.
2. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato nel suddetto termine, nel rispetto delle modalità previste della L. 241/90.

Art. 7 – Menzione della Camera quale Ente patrocinante e utilizzo del logo istituzionale

1. La concessione di patrocinio deve essere resa nota attraverso tutti i mezzi con cui il soggetto beneficiario promuove l'iniziativa, apponendo su tutto il materiale informativo la dicitura “***Con il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia***” e il logo istituzionale della Camera. Al logo dovrà essere data adeguata visibilità, riproducendo fedelmente le caratteristiche indicate nel *Manuale di identità visiva* pubblicato sul sito web istituzionale.
2. Il soggetto che ha ottenuto la concessione del patrocinio camerale ha l'obbligo di trasmettere alla Camera bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa. Qualora riscontri difformità sul suddetto materiale, la Camera può chiederne la regolarizzazione o inibire l'utilizzo del logo e della menzione camerali.

Art. 8 – Vigilanza sull'utilizzazione del patrocinio camerale

1. La Camera può eseguire controlli per accertare l'utilizzazione del patrocinio, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne rilevi un uso scorretto.
2. La Camera può ritirare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'iniziativa possono avere un impatto negativo sulla propria immagine.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, e nel caso in cui risulti la menzione non preventivamente autorizzata della Camera come Ente patrocinante, la stessa Camera si riserva di adire le vie legali, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012.